Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Una nuova proroga per il SISTRI

In calce il testo del D.M. 22 dicembre 2010

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

È stato pubblicato sulla G..U. del 28 dicembre 2010, n. 302 l'annunciato decreto – rubricato come **D.M. 22 dicembre 2010** - che proroga la fase transitoria del Sistri di altri cinque mesi (fase prevista all'art. 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009, come modificato in precedenza dal D.M. 28 settembre 2010).

Pertanto fino al **31 maggio 2011** le imprese saranno tenute ad operare seguendo un doppio regime documentale, e dunque: accanto all'adempimento delle formalità del Sistri (uso dei dispositivi USB, delle black-box, compilazione delle Schede Sistri – Area Registro cronologico ed Area movimentazione e trasporto accompagnato da copia della Scheda Sistri – Area movimentazione), durante tale periodo è comunque obbligatorio continuare a tenere i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto.

A norma dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 205/2010 (decreto con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti e che ha introdotto le disposizioni del Sistri nel D.Lgs. n. 152/06) le disposizioni che riformulano gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del D.M. 17 dicembre 2009; pertanto fino al 31 maggio 2011 per la tenuta del registro di c/s e del formulario si dovrà fare riferimento ancora alle "vecchie" disposizioni del T.U. ambientale.

Per quanto concerne, invece, il sistema sanzionatorio, ricordiamo che il D.Lgs. 205/2010 ha disposto, con l'inserimento dei nuovi articoli 260 bis e 260 ter nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2010, le sanzioni relative al Sistri. Il D.M. 22 dicembre 2010 nulla dice riguardo tale aspetto, tuttavia va evidenziato che l'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 205/2010 (*Disposizioni transitorie e finali)*, prevede che le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) "*si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni*!". Pertanto anche il sistema sanzionatorio relativo al Sistri troverà applicazione solo dopo il 31 maggio 2011.

Nella fase transitoria, dunque, pur essendo i soggetti a cui sono stati consegnati i dispositivi tenuti ad operare nel rispetto del D.M. 17 dicembre 2009 che ha regolamentato il Sistri (come viene precisato nei considerando del D.M. 22 dicembre 2010) di fatto, tuttavia, fino al 31

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

maggio 2011 le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione degli obblighi previsti per la tenuta dei registri di c/s e dei formulari.

Nelle more di questa ulteriore fase transitoria dovrebbe essere emanato l'importante decreto con il quale debbono essere indicate le modalità in base alle quali le informazioni detenute dal sistema SISTRI siano rese disponibili agli organi deputati alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa sui rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti. (così come previsto sia dall'art. 9 del D.M. 17 dicembre 2009 sia dal nuovo art. 188 ter, comma 8, del D.Lgs. n. 152/06).

Il D.M. 22 dicembre 2010 ha, inoltre, prorogato il termine previsto all'articolo 12, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2010; per cui entro il **30 aprile 2011**, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il **31 dicembre 2011**, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del MUD dovranno comunicare al Sistri, mediante la compilazione di una apposita, scheda le seguenti informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 del D.Lgs. n. 152/06:
a) il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
b) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
c) per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
d) per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

Valentina Vattani

Pubblicato il 29 dicembre 2010

In calce si riporta il testo integrale del D.M. 22 dicembre 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 dicembre 2010

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. (*GU n. 302 del 28-12-2010*)

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» e, in particolare, l'art. 14-bis;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 27 febbraio 2010, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 13 luglio 2010, n. 161;

Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

Considerato che dal 1° ottobre 2010 i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive modifiche e integrazioni), a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono comunque obbligati ad operare nel rispetto del predetto decreto;

Considerato che l'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 1° ottobre 2010, n. 230, prevede l'obbligo per i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto di adempiere, fino al 31 dicembre 2010, anche agli obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto opportuno prorogare il periodo di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale del 28 settembre 2010, al fine di consentire ai soggetti tenuti destinatari del predetto decreto di acquisire maggiore familiarità con il Sistri evitando soluzione di continuità nel controllo della tracciabilità dei rifiuti;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Considerato che l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede che, entro il 31 dicembre 2010, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunichino al Sistri, compilando l'apposita scheda, le informazioni ivi indicate, relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema Sistri, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all' art. 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto necessario prorogare, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, i termini per la presentazione della comunicazione di cui all'art. 12, comma 1, del citato decreto e stabilire il termine per la presentazione della predetta comunicazione relativa all'anno 2011;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1

Proroga di termini e disposizioni transitorie

1. Il termine di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 28 settembre 2010, è prorogato al 31 maggio 2011.

2. All'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (e successive modifiche e integrazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Entro il 31 dicembre 2010," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011";

b) conseguentemente, le parole "relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema Sistri" sono soppresse.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro: Prestigiacomo

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.net - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248